

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 21 maggio 2003¹ concernente i lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo), 2 e 3

^{1bis} Essi hanno diritto all'indennità per le spese non coperte causate, nell'esecuzione del CCL, dai controlli delle assunzioni di impiego soggette all'obbligo di notifica secondo l'articolo 9 capoverso 1bis dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone².

² L'indennità di cui ai capoversi 1 e 1bis è a carico della Confederazione se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio generale pronunciata dalla Confederazione; se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio cantonale, è a carico del Cantone che ha pronunciato la decisione.

³ L'importo e le modalità del diritto all'indennità di cui ai capoversi 1 e 1bis sono fissati dalla Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) o dall'autorità designata a tale scopo dal Cantone. L'indennità viene calcolata in base ai costi attestati dagli interlocutori sociali. Le autorità possono stipulare convenzioni sulle prestazioni con gli interlocutori sociali. L'articolo 16*b* capoversi 2 e 3 e l'articolo 16*c* lettere c-h sono applicabili per analogia.

Art. 16 cpv. 2, 3 e 4

² La commissione tripartita della Confederazione si compone di 15 membri, ossia di 5 rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, 5 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, 3 rappresentanti della Confederazione e 2 dei Cantoni.

³ La rappresentanza della Confederazione è composta da una persona dell'Ufficio federale della migrazione e da due persone della Direzione del lavoro della Seco.

⁴ La commissione tripartita della Confederazione è presieduta da un membro della Direzione del lavoro della Seco. Alla Direzione del lavoro incombe pure il

¹ RS 823.201

² RS 142.203

segretariato della commissione. Per il resto la commissione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento che fissa i dettagli della sua organizzazione, in particolare delle proprie competenze, di quelle delle sottocommissioni, dei membri e della presidenza. Il suo regolamento è sottoposto all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia.

Titolo prima dell'art. 16e

Sezione 5: Numero di controlli

Art. 16e

Gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le commissioni tripartite incaricate dell'attività di ispezione conformemente all'articolo 7a della legge devono eseguire in totale 27 000 controlli all'anno. Il numero di controlli indennizzabili è stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 della presente ordinanza e all'articolo 7a capoverso 3 della legge.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione,
Corina Casanova